**ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE**

"**ALESSANDRIA PUNTO** E **A CAPO**"

L'anno 2024 il mese di Novembre il giorno 11 i signori:

Perisinotto Claudio Timoteo nato a Alessandria il 24/02/1970, CF PRSCDT70B24A182X, residente in Alessandria, Via Maggioli n. 25;

Fabiano Simone nato ad Alessandria il 10/07/1975, CF FBNSMN75L10A182U, residente in Alessandria Via Vallone n. 7 H;

Perisinotto Amos nato ad Alessandria il 20/09/1966, CF PRSMSA66P20A1825**,** residente in Alessandria, Via Trieste n. 19;

Cassano Luca nato ad Alessandria il 04/08/1977, CF CSSLCU77M04A182F, residente in Alessandria, Fraz. Litta Parodi Via Circonvallazione n. 4;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita **fra** i soci presenti, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.c, l'Associazione, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: "**ALESSANDRIA PUNTO** E A CAPO**".**

ART. 2 L'Associazione ha sede legale a Alessandria, Via Dante, Galleria Universo.

ART**.** 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'ASSOCIAZIONE è a carattere volontario, aconfessionale, a struttura democratica e persegue senza scopo di lucro finalità di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. L'ASSOCIAZIONE ha come fine quello di promuovere i principi della democrazia, della partecipazione attiva dei cittadini, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza, il perseguimento e la tutela del bene comune, richiamandosi ai principi di giustizia sociale, uguaglianza nei diritti, trasparenza e legalità.

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, L'ASSOCIAZIONE si propone di promuovere, sostenere e valorizzare:

- la cultura civica intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi sulla qualità della vita della comunità;
- attività culturali quali convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi**,** seminari, mostre, inchieste, istituzione e gestione di biblioteche,proiezioni di film e documentari culturali;

attività editoriali e/o di comunicazione sociale quali riviste, giornali, ricerche, atti di convegni e seminari, siti internet, blog, newsletter;

attività di formazione quali corsi, programmi di studio e/o di ricerca, attività formativo - educative, in collaborazione con Enti pubblici**,** privati, Istituti Scolastici e Associazioni;

attività ricreative quali rappresentazioni teatrali, intrattenimenti musicali, intrattenimenti per anziani, bambini e ragazzi**;**

kenzie
delle
ide
la riqualificazione, la valorizzazione e il riuso di spazi pubblici inutilizzati attraverso progettualità legate alla creatività e alla cultura;

trete .

Alessandria

err
ion
als
Direzion
a
eupuessel
d

err
Entrat
Alesso,
drie.

inci
ale
di

# Ales sand rie

T

delle

l'organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, di manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

ogni altra attività utile o strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ART. 5 L'associazione avrà come principi ispiratori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale alla lettera A) che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività con finalità di utilità sociale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, I requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ntrate

ART. 6 Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; **b)** il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) l'Organo di Revisione, se nominato.

ART. 7 La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla Schiusura di ciascun esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla redazione del bilancio consuntivo con criteri di oculata prudenza. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2024.

territor

ART. 91 soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il

Consiglio Direttivo dell'Associazione. A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Sigg. Perisinotto Claudio Timoteo, Cassano Luca e Perissinotto Amos i quali accettano la carica.

Questi ultimi, seduta stante, eleggono Presidente il Sig. Perisinotto Claudio Timoteo, Vicepresidente il Sig. Perissinotto Amos, Segretario e Tesoriere il Sig.Cassano Luca, i quali accettano le rispettive cariche, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

II Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

ART. 10 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Costituisce parte integrante del presente atto lo statuto allegato sotto la lettera A). Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto in Alessandria Via Dante, Galleria Universo

Cognome e Nome dei Soci Fondatori

Sig

Sig.

FirmaД

Peyssinets About Tinte Love

Windue

Juice Comana

Sig.

Sig.

**e** delle FinanzÉ

trate:
00035475. **00021013**
4578-00083

RCA DA BOLLO
**€16,00**
SEDIC1/00
00005674 KOOFGOO1
10/12/2024 08:32:06
422368E471887304
IDENTIFICATIVO
01210613221094
0 1 21 061322 109 4.

Ministero **dell'Eco**
e delle bluze
MARCA DA BOLLO **€**16.00
SEDIC1/00
ntrate
00035475
00005674
WORFGOO!
00021014
19/12/2024 08:32:12
4573-00088
CD4CB7130SDFZDC5
IDENTIFICATIVO. 01210613221053
0 1 21 061322 108 3

**Muistero dell** Economal JARCA DA BOLLO
e delle FinanÆ
£16,00
SE01C1/00
itrate:
00035475
00085674
WOOFGODY
00021012
19/12/2024 03:12:00
**4575-00088**
47E41E1840846381
IDENTIFICATIVO
01210813221107
01
1 21 061322 110 7
Minister

**dell'** e delle Finanze

entrate
00035475%
MARCA DA BOLLO €16.00
00005674
SEDIC1/00
19/12/2024 08:31:53
WGQFG001
00021011
4578-00088
IDENTIFICATIVO
545657F784802C38 01210613221118
0 1 21 061322 111 83
Ministero dell'EconómMARCA DA BOLLD
e delle Financ
€16,00
SEDIC1/00
Ministero dell'E
e delle FinanIE
00035475: 00006674
MOQFG001
MARCA DA BOLLO **€**16,00

SEDICI/00
00021010
19/12/2024 08:31:47

# ntr
# ate

**4578-00088**
IDENTIFICATIVO
CAS580FFA69977BE 01210613221129
00035475
00005674
WOQFG001
80021009
4578-00088.
0 1 21 061322 112 9

19/12/2024 **08:31:41**
IDENTIFICATIVO: 01210613221130

0 1 **21** 061322 113 0
289846390D824330

Registrato ad Alessandria il
N 1009 perje 3
Esatti €
Queee

Allegati N°

19.12.2014
Spey go.

20

Agenzia delle Entrate Direzione Provinsiale di Alessandria

Prol. 3.

U.T. di Aleesendría
148549
19.12.2024

L'Operatore Anita Selis

Agencie
Alessandria
eupues
10
delle
P

Direzione
Agenz
Alessandris
delle
ntrale

delle

Allegato A)

**Statuto dell'Associazione**

"ALESSANDRIA PUNTO E A **CAPO”**

TITOLO I **-** DENOMINAZIONE - **SEDE - SCOPO -** DURATA

Art. **1.** Costituzione **e denominazione**

1. E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del C.C., l'Associazione culturale e di impegno socio-politico "ALESSANDRIA PUNTO E A CAPO” di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati

dagli organi previsti **dallo** Statuto stesso.

Art. **2.** Sede

1. l'ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di ALESSANDRIA.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali.

Con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

## Art. **3. Scopi e** finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è a carattere volontario, aconfessionale, a struttura democratica e persegue senza scopo di lucro finalità di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'ASSOCIAZIONE ha come fine quello di promuovere i principi della democrazia, della partecipazione attiva dei cittadini, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza, il perseguimento e la tutela del bene comune, richiamandosi ai principi di giustizia sociale, uguaglianza nei diritti, trasparenza e legalità.

**Art**. 4. Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone di promuovere, sostenere e valorizzare:

la cultura civica intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi sulla qualità della vita della comunità;

attività culturali quali convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, mostre, inchieste, istituzione e gestione di biblioteche,proiezioni **di** film e documentari culturali;

le

Entra

.to

ndda

Emira

Allegato A)

attività editoriali e/o di comunicazione sociale quali riviste, giornali, ricerche, atti di convegni e seminari, siti internet, blog, newsletter;

attività di formazione quali corsi, programmi di studio e/o di ricerca, attività formativo - educative, in collaborazione con Enti pubblici, privati, istituti Scolastici e Associazioni;

attività ricreative quali rappresentazioni teatrali, intrattenimenti musicali, intrattenimenti per anziani, bambini e ragazzi;

la riqualificazione, la valorizzazione e il riuso di spazi pubblici inutilizzati attraverso idee e progettualità legate alla creatività e alla cultura;

l'organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, di manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

ogni altra attività utile o strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

3. L'ASSOCIAZIONE potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, eventualmente ricorrendo a contratti e

convenzioni con Enti pubblici o privati.

4. L'ASSOCIAZIONE potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri.

pal

e

cezione provincials

piesse

Art**. 5.** Durata

1. L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

## TITOLO II - PATRIMONIO **SOCIALE** - QUOTA **ASSOCIATIVA - ESERCIZI SOCIALI**

Art. 6. **Patrimonio** e **risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato **per** lo svolgimento dell'attività statutaria, **ai** fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività

da:

quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

erogazioni liberali di associati e di terzi;

entrate derivanti da sovvenzioni, elargizioni, contributi e/**o** convenzioni di enti pubblici o privati, nazionali ed europei;

2

ACCO
Agenzia

delle
Ufficio

2.12

Criteria
nale

Allegato A)

corrispettivi da attività istituzionali, da interessi attivi e sponsorizzazioni; eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

attività di raccolta fondi;

ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione.

**Art. 7. Quota associativa**

**1.** I soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 8. Esercizi **associativi** e bilanci

1. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. 2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

Art. 9. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

## TITOLO III - SOCI VOLONTARI

**Art. 10. Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Le attività svolte dai Soci a favore



Cntrate

terri

Direzione

delle

D

Ale

lessendi

#U

@K

HA

Allegato A)

dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e totalmente gratuite, fatto salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate autorizzate dal Consiglio Direttivo.

2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 12; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. **11 Criteri di ammissione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi **al** presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato

entro 15 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. All'atto di iscrizione nel libro degli associati il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6. L'adesione all'ASSOCIAZIONE scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata di anno in anno se non intervengono le cause di interruzione di cui all'art. 12 del presente statuto.

## Art. 12. **Perdita** della **qualifica di Socio**

1. La qualifica di socio si perde:
AL

a. Per morte o estinzione in caso di soggetto diverso da persona fisica;

b. Per morosità nel pagamento della quota associativa;

c. Dietro presentazione di domanda di recesso;

d. Per esclusione.

2. La domanda di recesso da socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Il Socio recedente non ha alcun diritto di ordine economico patrimoniale o di altra natura nei confronti dell'associazione, né potrà rivendicare la ripetizione della quota associativa versata.

3. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;

svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;

handria

Agsuzla

di

Aless

andri

a

Agenzie

delle Ent

Ufficio/

to

Allegato A)

in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.

4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

6. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto **al** rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 13. Diritti **e** Doveri **dei Soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;

al pagamento nei termini della quota associativa.

~

$2

00

0

provincia

Art. 14. Volontari **e Lavoratori**

1. Nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

5. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice.



Static Last Amenakute katalumatute kmatatuomaskote kama **bad** memamiktatel ima **tudi** vanthuto kmatatu **ambao** watakafat Arabladet Laatat memandute ima talematute kama **bad** mamma mettete ima talvemaskote Laatatuomaskote katthoemaattate imatamemandute i **natakaraa** n.NM
TIALIAI
Mammal

**pps**

Allegato A)

TITOLO **IV** - ORGANI **DELL'ASSOCIAZIONE**

## Art. **15. Organi dell'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

Assemblea dei soci;

Consiglio direttivo;

Presidente;

Organo di Revisione, se nominato.

### Art. 16. **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata **per** la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata **per** iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica comprovante la ricezione e/o mediante avviso affisso nella sede dell'ASSOCIAZIONE, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da **altro** socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro socio appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme

Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa

e vota,

8. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i





risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaría", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Art. 17. **Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio;

discute ed approva i programmi di attività;

elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca; nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

eleggere i componenti dei Probiviri;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera **su** tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera sui ricorsi in caso di relezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;

determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 14, comma 2 dello Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.



Offic.
Allegato A)

Art. **18. Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 16.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza del presenti.

**Art.** 19. Consiglio **direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica **3** anni e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di cinque volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri**, a** maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico

consigliere.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, **a** cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.



grovinciale
Mee
Ufficio
le d

(ezione
ale

eopus

Allegato A)

8.

9.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da

chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità **e** la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c**)** che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri per determinati incarichi.

Art. 20. **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio**;** cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca **e** presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

4. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Agenzia
delle
Entrate
Ufficio
hale of
Gucizel

Allegato A)

recione
nale

Art. 21. **Tesoriere**

1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, **ed** in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegnai di traenza**,** effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

## Art. 22. Segretario

1. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

## Art. **23. Revisione legale dei conti**

1. Qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga necessario può nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposto registro.

auj

bessery

1?

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Trate
terrin

Art. 24. **Comitati**

1. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati con funzioni consultive definendone i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio Direttivo che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

2. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

**TITOLO V - SCIOGLIMENTO**

## Art. **25. Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina udo o



Agenzia
ezione **prov**